



Imola

LEGGE DI BILANCIO 2022

**AREA FISCALE
AREA PAGHE**

LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 - LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 CONTENUTI DI INTERESSE FISCALE

Commi da 8 a 9 - Esclusione IRAP per le persone fisiche

A decorrere dal periodo d'imposta 2022 è stabilita **l'esclusione da IRAP** per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. La disposizione opera, pertanto, soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività in forma individuale. Non viene meno l'assoggettamento ad IRAP per tutti gli **altri soggetti** passivi del tributo. In considerazione della decorrenza della norma, resta fermo l'assoggettamento ad IRAP per il periodo di imposta 2021 con conseguente obbligo di versare il saldo di imposta relativo a tale periodo. Per quanto riguarda per gli **studi associati** e le associazioni professionali, tenuto conto del tenore letterale della norma, al momento si conferma l'assoggettamento ad IRAP.

Commi da 10 a 11 - Modifiche alla disciplina del patent box

I commi 10 e 11 apportano i seguenti aggiornamenti all'art. 6 del DL 146:

- incrementata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
- restrinso l'ambito dell'agevolazione, che si applica ai seguenti beni: software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli; escludendo quindi marchi e processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili ;
- confermata l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia per la definizione delle modalità operative di esercizio dell'opzione;
- anticipata la decorrenza delle nuove disposizioni (quindi anche quelle contenute nel DL 146) dal 22 ottobre 2021 alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2021) e ai successivi periodi d'imposta;
- eliminata l'incompatibilità tra l'agevolazione in parola e il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (contenuta nei commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019);
- modificato il regime transitorio necessario a gestire il passaggio dal "vecchio" Patent box ed il nuovo regime. Viene previsto che dal periodo d'imposta in corso al 22/10/2021 non sia più esercitabile la previgente disciplina;
- col nuovo meccanismo la maggiorazione delle spese (110%) può essere usufruita a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale limitatamente alle spese sostenute dall'ottavo periodo d'imposta precedente a quello di ottenimento del titolo di privativa stessa;
- le nuove disposizioni entrano in vigore dal 30 dicembre 2021 e non dal 1 gennaio 2022.

Comma 13 - Aliquota IVA del 10 per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili

Ridotta al 10% (in luogo del 22%) l'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile "non compostabili. Per effetto delle modifiche in esame, dunque:

- i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e le coppette mestruali restano assoggettati a IVA con aliquota del 5%;
- i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compostabili o lavabili sono assoggettati a IVA del 10%.

Commi da 28 a 42 - Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” su parti comuni condominiali, parti comuni di edifici con unico proprietario (fino a massimo 4 u.i.), interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari site in condomini o edifici con unico proprietario da parte di persone fisiche private, interventi eseguiti da Onlus, OdV e APS: termine ultimo del 31/12/2025 per sostenere le spese agevolabili, con le seguenti aliquote decrescenti:

- spese sostenute entro il 31/12/2023 con aliquota del 110%;
- spese sostenute entro il 31/12/2024 con aliquota del 70%;
- spese sostenute entro il 31/12/2025 con aliquota del 65%.

2. interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” effettuati da persone fisiche private su edifici unifamiliari, unità immobiliari site in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e autonome o, comunque, unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni sono eseguiti interventi “trainanti”: **termine ultimo del 31/12/2022 per sostenere le spese agevolabili, a condizione che al 30/06/2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;**

3. interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” effettuati da IACP ed enti assimilati (compresi quelli effettuati da persone fisiche private sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e da cooperative edilizie a proprietà indivisa: **termine ultimo del 31/12/2023 per sostenere le spese agevolabili, a condizione che al 30/06/2023 siano effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;**

4. interventi “trainati” relativi agli impianti fotovoltaici: disposta la medesima proroga legata ai relativi interventi “trainanti” (in luogo del precedente termine del 31/12/2021), con rateazione in 4 quote annuali di pari importo dal 2022. Stessa proroga (in luogo del precedente termine del 30/06/2022) e rateazione per gli interventi “trainati” di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

5. interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1/01/2009 con dichiarato stato di emergenza: l'agevolazione relativa a tutti i casi indicati nei precedenti punti da 1 a 3 spetta, per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del 110%;

6. viene trasfuso nell'art. 119 del D.L. 34/2020 parte del contenuto del **Decreto “Antifrode” (DL 157/2021)** in riferimento all'obbligo di visto di conformità anche in caso di utilizzo del Superbonus come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Restano esclusi i casi di dichiarazione dei redditi presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate oppure attraverso il proprio sostituto d'imposta.

NUOVA DETRAZIONE PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene riconosciuta ai contribuenti una nuova detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nel periodo 1/01 – 31/12/2022 per realizzare interventi finalizzati ad abbattere la presenza di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La nuova detrazione presenta le seguenti caratteristiche:

- si affianca e non sostituisce a quella a “regime” che gode del Bonus ristrutturazione (art. 16-bis, c. 1, lett. e) del TUIR)
- ammonta al 75% delle spese sostenute come sopra indicato, nel rispetto dei requisiti di settore previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989
- è ripartita in 5 quote annuali di pari importo
- le spese massime agevolabili sono differenziate a seconda del tipo di edificio.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti nonché, in caso di sostituzione degli stessi, relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Non è chiaro se possano accedere a questa nuova detrazione, oltre ai soggetti Irpef, anche i soggetti Ires.

PROROGHE E NOVITA' BONUS EDILIZI "MINORI"

- BONUS FACCIADE: proroga alle spese sostenute nel corso del 2022 con aliquota detraibile ridotta dal 90% al 60%, senza limite di spesa massima agevolabile, fruibile in 10 quote annuali di pari importo.
- ECOBONUS: proroga alle spese sostenute entro il 31/12/2024, con invariate aliquote detraibili e tetti massimi di detrazione/spese, fruibile in 10 quote annuali di pari importo.
- BONUS RISTRUTTURAZIONE: proroga alle spese sostenute entro il 31/12/2024 dell'aliquota detraibile del 50% e del limite di spesa massima agevolabile di 96.000 euro, fruibile in 10 quote annuali di pari importo.
- BONUS MOBILI: proroga alle spese sostenute entro il 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali cambiano dal 2022 le classi energetiche di riferimento per l'agevolazione: A (per i forni), E (per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie), F (per i frigoriferi e i congelatori). Si riduce il limite di spesa massimo detraibile da 16.000 euro a:
 - 10.000 euro per le spese sostenute nel 2022
 - 5.000 euro per le spese sostenute nel 2023-2024.Invariata l'aliquota detraibile al 50% e la rateazione in 10 quote annuali di pari importo.
- BONUS VERDE: proroga alle spese sostenute entro il 31/12/2024 dell'aliquota detraibile.

PROROGHE E NOVITA' SCONTI IN FATTURA E CESSIONE BONUS EDILIZI

Viene prorogato agli anni dal 2022 al 2024 la possibilità concessa ai contribuenti di fruire dei bonus edili “ordinari” nelle forme alternative alla detrazione (ossia nella forma delle “opzioni”: sconto in fattura e cessione). Tale facoltà viene inoltre estesa:

- alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (Bonus ristrutturazione);
- alla nuova detrazione prevista relativa al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Per gli interventi che godono del Superbonus, la facoltà di avvalersi delle opzioni viene estesa fino al 31/12/2025.

Vengono inoltre trasfuse, con alcune modifiche, le disposizioni che erano state introdotte dal c.d. Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), in tema di obbligo di esercizio delle opzioni previo rilascio del visto di conformità, nonché dell'attestazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato. Attestazione di congruità delle spese e visto di conformità non sono richiesti, salvo che non si tratti di interventi di Bonus facciate, nei seguenti casi:

- per opere classificate come attività di edilizia libera (art. 6, DPR 380/2001);
- per interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici.

Infine, viene previsto e chiarito che sia le spese per il rilascio del visto di conformità che per l'attestazione di congruità dei costi siano agevolabili anche in riferimento ai bonus edili “minorì”.

Comma 44 - Proroga credito d'imposta beni strumentali - Transizione 4.0

Prorogata e rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

1. Prorogata al periodo 1/1/2023– 31/12/ 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell'investimento, il credito d'imposta 4.0 previsto per gli investimenti in beni materiali nuovi. Il credito d'imposta nel nuovo periodo introdotto è riconosciuto in misura pari al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 Milioni, 10% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 5% per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni;

2. Disposto un prolungamento dell'agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli 4.0 fino al 2025 secondo lo schema modulare che segue:

- Per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2023 (anziché 31/12/2022) il credito d'imposta resta il 20% nel limite massimo di investimento annuale di 1 milione. La scadenza “allargata” in caso di investimento “prenotato” passa dal 30/6/2022 al 30/6/2023.
- Per gli investimenti effettuati dal 1/1/2024 e fino al 31/12/2024 il credito d'imposta passa al 15% nel limite massimo di investimento annuale di 1 milione. La scadenza “allargata” in caso di investimento “prenotato” scade il 30/6/2025.
- Per gli investimenti effettuati dal 1/1/2025 e fino al 31/12/2025 il credito d'imposta passa al 10% nel limite massimo di investimento annuale di 1 milione. La scadenza “allargata” in caso di investimento “prenotato” scade il 30/6/2026.

Comma 45 - Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Viene prorogato, con alcune modifiche, il Bonus ricerca e sviluppo-transizione ecologica-innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, cc. 198-206, L. 160/2019). Più precisamente, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 (2022, per i soggetti “solari”) resta inalterata la misura e il limite massimo agevolabile, mentre da quello in corso al 31/12/2023 e fino al 31/12/2031 vengono previsti misure e limiti massimi differenziati a seconda del tipo di investimenti.

Commi 47 e 48 - Rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»

Viene rifinanziata la cosiddetta “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013). L'erogazione del “contributo” torna (era così fino al 2020) ad essere erogato in più quote come previsto dal DM 25 gennaio 2016.

Per i finanziamenti fino ad € 200 mila il contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Comma 72 - Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

Dall'1/1/2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 (c.d. compensazione “orizzontale”), è elevato a 2 milioni di euro.

Commi da 151 a 153 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) le agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis” per l'acquisto della prima casa da parte di soggetti che hanno meno di 36 anni nell'anno in cui è rogato l'atto e aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Comma 711 -Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Viene prorogata la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (esercizio 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). **Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che già si sono avvalsi di tale possibilità nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 sospendendo l'ammortamento nella misura del 100%.**

Comma 713 - Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Viene **prorogato al 2023** il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

Il credito d'imposta è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali.

Il beneficio spetta nella misura originariamente prevista pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per un ammontare complessivo di spesa non superiore:

- a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale per gli altri soggetti.

Comma 913 - Estensione termine cartelle di pagamento

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Tale intervento del legislatore è in continuità con le previsioni dell'articolo 2 del D.L. 146/2021 riguardo le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Si ricorda, poi, che per gli avvisi di addebito Inps resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto (messaggio n. 4131/2021).

La legge, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni, è in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2022.

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio 2022 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022. Si fornisce un primo approfondimento, in forma di schema riepilogativo, in merito alle principali disposizioni in materia di lavoro.

Art.1

Comma da 2 a 4 – modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

Viene modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, agendo su tre direttive:

Rimodulazione delle aliquote Irpef

Dal 1 gennaio 2022 gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote Irpef passano da 5 a 4 e sono così rimodulati

Fascia di reddito annuo (euro)	Aliquota
≤ 15.000	23%
> 15.000 ≤ 28.000	25%
> 28.000 ≤ 50.000	35%
> 50.000	43%

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Detrazioni dall'1/1/2022 (euro)	Fascia di reddito annuo dall'1/1/2022 (euro)
1.880 (minimo 690 oppure 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato).	≤ 15.000
1.910 + 1.190 * (28.000 – RC) / (13.000)	> 15.000 ≤ 28.000
1.910 * (50.000 – RC) / (22.000)	> 28.000 ≤ 50.000

Le detrazioni di cui sopra sono incrementate di 65 euro se il reddito complessivo è > 25.000 euro ma ≤ 35.000 euro

Modifiche al trattamento integrativo e abolizione dell'ulteriore detrazione

Dall'1/1/2022 il trattamento integrativo introdotto dal D.L. n. 3/2020 è confermato nella misura di 1.200 euro in ragione d'anno, ma solo a favore dei soggetti con redditi complessivamente non superiori a 15.000 euro, anziché 28.000 euro. Fermo restando il limite annuo di 1.200 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è > 15.000 euro ma ≤ 28.000 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta loda:

- detrazioni per i carichi di famiglia;
- detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
- detrazioni per spese ripartite in 4 rate;
- detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

È abrogata l'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2, D.L. n. 3/2020

Comma da 5 a 7 - Addizionale regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di cui al comma 2, le regioni avranno tempo **fino al 31/03/2022** (anziché 31/12/2021) per adottare un provvedimento diretto a maggiorare l'addizionale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Entro il 31/03/2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, al fine di conformarsi ai nuovi scaglioni Irpef.

Comma 134 – Congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo che era stato prorogato anche per l'anno 2021, diviene strutturale da tale anno. Ciò significa che per gli anni futuri non dovrà più essere prorogato con appositi provvedimenti. Confermata la durata di:

- 10 gironi di quello obbligatorio
- un giorno per quello facoltativo, in sostituzione di un giorno di congedo di maternità della madre.

Il congedo riguarda il padre lavoratore dipendente che deve fruirne, anche in via non continuativa, entro il quinto meso successivo alla nascita del figlio.

Comma 137 - Decontribuzione lavoratrici madri

Si introduce in via sperimentale, per l'anno 2022, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Il suddetto esonero spetta, pertanto, alla madre:

- lavoratrice dipendente del settore privato;
- nella misura del 50% dei contributi previdenziali a suo carico;
- a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno da tale rientro.

Comma 191 e 192 - Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale

A decorrere dal 1/1/2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (tutte le tipologie). A decorrere dal 1/1/2022 per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale è richiesta l'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni (in precedenza 90 giorni). Il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro deve sussistere in capo ai lavoratori beneficiari le prestazioni alla data di presentazione della domanda. Il requisito non è richiesto per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale (maltempo). L'apprendista (professionalizzante e non) beneficia delle tutele di CIGO e CIGS, per tutte le casuali previste, al pari degli altri lavoratori dipendenti dall'impresa richiedente i trattamenti.

Comma 193 - Computo dei dipendenti

Nel calcolo dei dipendenti presenti in azienda, ai fini degli ammortizzatori sociali, sono da computare tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Sono da includere nel calcolo dell'organico i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati.

Comma 194 - Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale

Indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento, il calcolo dei trattamenti di integrazione salariale relativi ad eventi decorrenti dal 1/1/2022 non può superare l'importo massimo mensile (€ 1.199,72 per l'anno 2021). Conseguentemente, viene eliminato il secondo massimale (€ 998,18 per l'anno 2021) applicato per le retribuzioni più basse. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare, fermo restando quanto previsto in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Comma 195 - Contribuzione addizionale

A decorrere dal 1/1/2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per almeno 24 mesi dall'ultimo periodo utilizzato, viene prevista una contribuzione addizionale ridotta pari a:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9%, oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Resta fermo che non sono tenute al versamento del contributo addizionale le seguenti imprese:

- sottoposte a procedura concorsuale
- ammesse all'amministrazione straordinaria

Comma 197 - Compatibilità dell'ammortizzatore con lo svolgimento di attività lavorativa

Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. L'esclusione dal diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate durante la fruizione è quindi limitato ai rapporti di lavoro subordinato a termine, di durata superiore a 6 mesi, e al lavoro autonomo.

Comma 198 - Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie

La disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese che, nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, abbiano occupato mediamente **più di 15 dipendenti**, computando, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese, per le causali di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, a tutte le imprese, con più 15 dipendenti, che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale inter-settoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 26, 27 e 40, Dlgs. n. 148/2015). In tal modo, l'integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti **indipendentemente dal settore lavorativo**. Analogamente, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi sono estesi ai datori di lavoro finora iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupino più di 15 lavoratori dipendenti. A far data dal 1/1/2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso in cui subiscano una riduzione/sospensione dell'attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall' impresa committente presso cui operano i servizi. Medesima disciplina si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell'attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.

Comma 199 - Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie

La Legge di Bilancio 2022 interviene sulle casuali di riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà. Nello specifico, è previsto che la causale di riorganizzazione aziendale possa riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni decorrenti dal 1/1/2022. Il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva ovvero a gestire processi di transizione. Il recupero occupazionale può realizzarsi anche mediante la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze. Per quanto attiene al contratto di solidarietà, a decorrere dal 1/1/2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l'80% dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell'orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Resta confermata la previsione in base alla quale in sede di stipula del contratto, l'impresa deve specificare le modalità attraverso cui, per soddisfare esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta conseguentemente una riduzione delle percentuali di riduzione e una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Comma 200 - Accordo di transizione occupazionale

Viene prevista la possibilità di autorizzare la concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili, da riconoscere alle imprese che, all'esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, debbano gestire lavoratori a rischio di esubero. In sede di consultazione sindacale, l'impresa deve addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo nel quale devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali che, peraltro, vengono significativamente valorizzati. Per la realizzazione delle azioni di politica attiva, può essere previsto, oltre che la partecipazione dei fondi interprofessionali, anche il cofinanziamento delle regioni in cui insistono le unità produttive aziendali da cui dipendono i lavoratori coinvolti dal trattamento di integrazione salariale. I lavoratori che saranno interessati dall'ulteriore trattamento di integrazione accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all'ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate. Il beneficio degli ulteriori dodici mesi di integrazione salariale è condizionato alla partecipazione del singolo lavoratore alle azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Per il 2022, la CIGS concessa ai sensi dell'articolo 22-bis del Dlgs. n. 148/2015 sarà erogata esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Comma 201 - Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie

A decorrere dal 1/1/2022, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore e lo 0,60% a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, Dlgs n. 148/2015.

Il contributo ordinario CIGS è posto, quindi, a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti - che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersetoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 26, 27 e 40, Dlgs. n. 148/2015) - compresi coloro che:

- rientrano nell'ambito dell'istituto del trattamento ordinario;
- sono iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 15 dipendenti

Comma 204 - Fondi di solidarietà bilaterali

A decorrere dal 1/1/2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, Dlgs n. 148/2015) per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I, Dlgs n. 148/2015. A decorrere dal 1/1/2022, l'istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, Dlgs n. 148/2015) è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1/1/2022 dovranno adeguare la soglia dimensionale entro il 31/12/2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscano, a decorrere dal 1/1/2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Comma 205 - Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

L'assegno ordinario assume la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale (AIS). L'assegno di solidarietà viene abolito dal 01/01/2022. Per periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1/1/2022, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 27, Dlgs n. 148/2015 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti al 1/1/2022 dovranno adeguare la soglia dimensionale entro il 31/12/2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscano nel Fondo di integrazione salariale (FIS), a decorrere dal 1/1/2023.

Commi 206 e 207 - Fondo di integrazione salariale (FIS)

L'assegno ordinario assume la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale. L'assegno di solidarietà viene abolito dal 01/01/2022. A decorrere dal 1/1/2022 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40, Dlgs n. 148/2015. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1/1/2022, l'assegno di integrazione salariale (di cui all'articolo 30, comma 1, Dlgs n. 148/2015) in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1/1/2022, non si applica la disposizione relativa al c.d. tetto aziendale in base al quale le prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. A decorrere dal 1/1/2022, l'aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) è fissata allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, pari al 4% della retribuzione persa. A decorrere dal 1/1/2025, l'aliquota contributiva ordinaria (0,50%) si riduce in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Comma 214 - Disposizione in materia di rilascio di DURC

A decorrere dal 1/1/2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, Dlgs n. 148/2015 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Comma 215 - Contratto di espansione

Il contratto di espansione introdotto in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 prosegue per l'anno 2022 e 2023. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Commi 219 e 220 - Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (0,50% oppure 0,80% in base a quanto prescritto dal precedente comma 207) è ridotta di:

- 0,350% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 0,250% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
- 0,110% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- 0,560% per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l'aliquota di finanziamento della CIGS dello 0,90% è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Commi 241 e 242 - Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali

I fondi paritetici interprofessionali nazionali (L. n. 388/2000) possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione (CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale).

Comma da 243 a 247 - Misure in favore in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 22-ter, del Dlgs. n. 148/2015 (relativo agli accordi di transizione occupazionale e introdotto dal comma 200 della legge di Bilancio 2022) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12. Il beneficio è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento CIGS costituiscano una cooperativa. Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento del lavoratore assunto con beneficio nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con beneficio, effettuato nei sei mesi successivi a detta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con beneficio. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Comma 248 - Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale

A decorrere dal 1/1/2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del Dlgs. n. 148/2015 (relativo agli accordi di transizione occupazionale e introdotto dal precedente comma 200 della legge di Bilancio 2022).

Comma 645 - Sgravio contributivo apprendisti

Per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Commi da 720 a 726 - Riordino della disciplina sul tirocinio e differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare

Si provvede al riordino della disciplina sul tirocinio fornendo allo stesso tempo specifici elementi di distinzione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare. In particolare:

- il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Nuove linee guida

Il riordino viene affidato al Governo e alle regioni, che sono tenuti alla definizione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

La definizione di tali linee guida è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Con l'entrata in vigore della legge di bilancio in esame è prevista l'abrogazione di tali linee, in quanto sostituite dalle presenti.

Sanzioni

In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore, proporzionata alla gravità dell'illecito commesso, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Tale sanzione sostituirà fin dall'entrata in vigore della legge di bilancio, quella attualmente prevista per tale fattispecie dall'art.1, c.35 della L.92/2012. Viene inoltre precisato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione delle prescrizioni del periodo soprastante, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Comunicazioni obbligatorie

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego da parte del soggetto ospitante.



IMOLA
Via Pola, 3 - 0542 632611
Dal Lunedì al Giovedì 8.00 -13.00 e 14.00 -18.00
Venerdì 8.00 - 14.00

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Matteucci, 24/c - 051 941779/941978
Dal Lunedì al Giovedì 8.30 -12.30 e 14.00 -18.00
Venerdì 8.00 - 14.00

BORGO TOSSIGNANO
Via Cavour, 27 - 0542 91042
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30